



Sent. 1117/06  
Rep. 8241/06

REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE DI MILANO

Sezione Sesta civile

In nome del popolo italiano

111

Il Giudice monocratico civile, dott.

ha

pronunciato la seguente

### SENTENZA

Nella causa civile di primo grado, iscritta al n° 4940/01 vertente

tra:

(con l'avv.

domiciliato presso quest'ultimo in

Attore

domiciliata presso

quest'ultimo in Milano

Convenuta

Avente ad oggetto: contratto di conto corrente bancario.

### CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE:

come da fogli siglati e allegati alla presente sentenza

### SVOLGIMENTO DELLA CAUSA

Il presente procedimento è stato instaurato da per  
l'accertamento degli addebiti effettuati sul proprio conto  
corrente aperto presso la banca convenuta a causa di interessi non



pattuiti, commissioni non pattuite, anatocismo sulle somme a debito non pattuito, e previo accertamento del rapporto di dare avere con applicazioni dei tassi legali senza alcuna capitalizzazione, per la condanna della stessa convenuta a quanto sarebbe risultato a proprio credito.

si costituiva, preliminarmente rilevando la nullità per indeterminazione della domanda contenuta in atto di citazione, eccependo la prescrizione per il periodo antecedente al decennio dalla richiesta (che si identificava con la data della notifica della citazione), e nel merito contestando ogni domanda attrice.

Dopo la effettuazione di consulenza tecnico contabile le parti precisavano le rispettive conclusioni e la causa era riservata in decisione con concessione dei termini di legge per memorie e repliche.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

Le singole questioni possono essere esaminate sinteticamente e partitamente.

L'eccezione di nullità dell'atto di citazione non è fondata: la richiesta di ricostruzione dei rapporti di dare avere tra le parti in forza dei contratti di conto corrente, dei quali si è contestato da subito i tassi di interessi applicati e le condizioni contrattuali in genere, non rende "assolutamente incerto" (art.164 c.p.c.) il petitum dell'attore, mettendo in condizione la convenuta di esplicitare le proprie difese, mentre la nullità di cui all'art. 164, comma 4, c.p.c si produce solo quando



il "petitum" sia stato del tutto omissivo o sia assolutamente incerto, tenendo conto che "l'identificazione dell'oggetto della domanda va operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati (Cassazione civile, sez. I, 12 novembre 2003, n. 17023)

sulla prescrizione decennale eccitata dalla Banca

Pur consapevole di difformi opinioni e pronunzie sul punto, il giudice sottoscritto reputa che è artificioso ricollegarsi al rapporto di conto corrente bancario come un unicum prima dell'esaurirsi del quale non possono ritenersi prescritti i diritti da esso nascenti.

In realtà ogni diritto si prescrive dopo il tempo previsto dalla legge, che inizia a decorrere da quando lo stesso può essere fatto valere, e nessun dubbio sul fatto che il cliente avrebbe potuto ripetere quanto contra legem addebitatogli a far data dai singoli addebiti risultanti dalle annotazioni della stessa Banca, così come in qualunque momento potevano essere richiesti gli importi effettivamente a suo credito, essendo il saldo sempre ed immediatamente esigibile.

E, leggendo la giurisprudenza citata dalla parte attrice detta convinzione non viene meno. È vero che la Corte di legittimità dice di volere valorizzare "il legame intercorrente fra pluralità di atti esecutivi in virtù dell'unicità del rapporto giuridico derivante da un contratto unitario" (Cass.10127/05), ma nella predetta valorizzazione non è escludibile il dato obiettivo della esigibilità, ed anche se la definitività delle poste si realizza



con la chiusura del conto l'esigibilità delle stesse è dalla stessa legge (art.1852 c.c.) prevista, ed il principio di cui all'art.2935 c.c. che individua la decorrenza del termine prescrizione al momento della possibilità giuridica, e non di fatto, di fare valere il diritto, costituisce una applicazione pratica del principio di buona fede nel rapporto obbligatorio e di correttezza dei rapporti giuridici in generale.

### Sulle singole pattuizioni contrattuali

Le difese della parte attrice non sono sul punto seriamente confutabili.

L'unico contratto di conto corrente prodotto in atti non porta traccia di tassi di interesse concordati, di commissioni pattuite, di computi di giorni valuta, di spese tenuta conto, nulla di nulla.

Non vi è nessun tipo di riferimento concreto ad un dato numerico che possa neppure avere orientato il correntista su quanto e perché pagasse, e troppo vasta e uniforme è la giurisprudenza che ha escluso la riferibilità agli usi su piazza come termine plausibile per la determinazione di costi e oneri del servizio bancario.

Ne consegue l'illegittimità dell'applicazione delle commissioni e dei tassi di interessi in misura convenzionale, quali che essi siano.

### Sulla capitalizzazione trimestrale degli interessi

Anche qui si deve ripetere una motivazione ai limiti del notorio,



ricordando che la Suprema Corte, con le note sentenze 2374/1999, 3096/1999, 12507/1999 e, più recentemente con le decisioni 281/2001 e 13739/2003, ha affermato l' illegittimità della previsione contrattuale di applicazione trimestrale degli interessi - cd. Anacostismo bancario -, ritenuta contraria al disposto dell' art. 1283 c.c., rilevando l' insussistenza di un uso normativo al riguardo e qualificando quale mero uso negoziale detta regolamentazione del rapporto in punto interessi.

Nelle citate decisioni, alle quali ritiene il Giudicante di uniformarsi, si è in particolare affermato che non sussiste nella materia esaminata - nelle relazioni tra banche e clienti - alcun uso normativo, disciplinato dagli artt. 1, 4 e 8 disposizioni preliminari al c.c., inteso quale "...ripetizione generale, uniforme, costante, frequente e pubblica di un determinato comportamento (usus) giuridicamente obbligatorio, e cioè conforme a una norma che già esiste o che si ritiene debba far parte dell' ordinamento (opinio iuris ac necessitatis), ma piuttosto un uso negoziale, previsto dall' art. 1340 c.c., consistente nella "...semplice reiterazione di comportamenti ad opera delle parti di un rapporto contrattuale, indipendentemente non solo dall' elemento psicologico, ma anche dalla ricorrenza del requisito della generalità.

L' uso normativo è, al pari della legge, fonte di diritto oggettivo, ed integra il regolamento contrattuale nell' ambito di un concorso di fonti (art. 1374 c.c.) mentre l' uso negoziale è finalizzato a svolgere ora una funzione integrativa della volontà



contrattuale (art. 1368 c.c.) quando la dichiarazione è ambigua o equivoca, ora una funzione integrativa allorché la dichiarazione si presenti lacunosa e incompleta.

Derivando da tali premesse che non rivestono alcun rilievo in materia le norme bancarie uniformi predisposte dall' associazione di categoria - A.B.I. - le quali devono qualificarsi come usi negoziali e non rivestono natura pattizia, assumendo rilevanza nel singolo rapporto contrattuale solo ove richiamati nell' accordo stesso, secondo la previsione di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c.

In forza dell' art. 8 delle preleggi, infatti, gli usi normativi non possono mai prevalere su norme imperative di legge, - quali il richiamato art. 1283 c.c. -, ma solo, in quanto richiamati, su norme dispositive.

Il riferimento a schemi contrattuali predisposti da associazioni di categoria - nel caso dall' A.B.I. - configurano, più propriamente, condizioni contrattuali di natura pattizia che seppure soggette a larga diffusione nel mercato sono del tutto inidonee, per quanto in precedenza rilevato, a fondare l' esistenza di un uso normativo.

Nel caso di specie non risulta, poi, che il testo contrattuale, nella clausola di previsione della trimestralizzazione degli interessi, contenga alcun richiamo alle norme bancarie uniformi predisposte dall' A.B.I..

Inoltre e per quanto rileva in questa sede il dedotto uso è stato oggetto di accertamento e pubblicazione esclusivamente in raccolte di natura meramente privata, difettando la verifica, da parte



della commissione speciale permanente presso il ministero dell'Industria, dell'esistenza di un uso normativo ai sensi del d.leg. c.p.a. 27/1/1947 n. 152, modificato con l. 13/3/1950 n. 115, precisandosi che "...la presunzione derivante dall'inserimento delle raccolte della camera di commercio, di cui all'art. 9 disp. prel. c.c. riguarda l'esistenza dell'uso e non anche la natura, normativa o negoziale.

Inquadrata la questione nei termini appena precisati, appare allora più aderente alla reale situazione di fatto esistente nei rapporti tra istituti di credito e clienti affermare che "...l'inserimento di tali clausole è acconsentito da parte dei clienti non in quanto ritenute conformi a norme di diritto oggettivo o già esistenti...ma in quanto comprese nei moduli predisposti dagli istituti di credito, in conformità con le direttive delle associazioni di categoria, inasuscettibili di negoziazioni individuale e la cui sottoscrizione costituisce al tempo stesso presupposto indefettibile per accedere ai servizi bancari.

Atteggiamento psicologico, questo, ben lontano da quella spontanea adesione ad un precetto giuridico in cui, sostanzialmente, consiste l'"*opinio iuris seu necessitatis*", se non altro per l'evidente disparità di trattamento che la clausola introduce tra interessi dovuti dalla banca e interessi dovuti dal cliente".

Tali conclusioni si appalesano conformi al quadro normativo esistente, venutosi a creare con l'introduzione della l. 154/1992 - norme in tema di trasparenza bancaria -, il cui contenuto è stato pedissequamente ripreso nel testo unico delle leggi in

materia bancaria e creditizia - d.leg. 385/1993 -, dell' art. 1469  
c.c. - disciplina dei rapporti tra professionista e  
consumatore - e delle disposizioni emanate dal C.I.C.R. e relative  
ai rapporti tra istituti bancari e finanziari ed il cliente-  
consumatore, disciplina tesa a consentire, da un lato la massima  
esplicitazione scritta delle obbligazioni assunte dalle parti con  
specifico finalità di informazione del contraente "debole" e,  
dall' altro, la formazione di una scelta libera e consapevole  
degli impegni assunti dai contraenti.

In tale ambito la generica formulazione della clausola di  
anatocismo introduceva surrettiziamente nel regolamento  
contrattuale la tutela di interessi dichiaratamente di parte con  
evidente squilibrio del sinallagma negoziale, pattuizione solo  
formalmente approvata dal cliente (il quale corrispondendo gli  
interessi a tutto pensava fuorchè ad adempiere ad un dovere morale  
e sociale, tanto per confutare la tesi di irripetibilità per  
asserita obbligazione naturale) e costituente una forma tacita di  
remunerazione del servizio bancario.

Decisiva conferma all' assunto dianzi precisato si evince dalla  
disciplina normativa laddove si afferma la legittimità della  
capitalizzazione trimestrale degli interessi a favore della banca  
solo a condizioni di reciprocità, e, cioè, a condizione che  
analogo computo trimestrale degli interessi sia effettuato anche  
per gli interessi a favore del correntista, cliente della banca.

Inoltre, la totale diversità causale e tipologica fra i due  
contratti - desumibile dall' obbligo di differire nel tempo l'





esigibilità dei rispettivi crediti nel conto corrente ordinario e nella immediata disponibilità del credito del correntista verso la banca.

L'illegittimità dell'addebito di interessi capitalizzati trimestralmente non può portare ad una forzata gradazione delle conseguenze negative nei riguardi della banca, poiché individuato un anatocismo vietato dalla legge non può applicarsene altro di diversa periodicità senza che le parti lo abbiano pattuito.

Certamente l'art. 1284 c.c. indica il saggio degli interessi come computabile in ragione d'anno: ma non dice che questi debbano essere cumulati annualmente con il capitale.

È vero che i debiti liquidi ed esigibili di danaro producono interessi di pieno diritto (art. 1282 c.c.), ma nel rapporto di conto corrente bancario il debito verso la banca se è intra-fido non è di per sé esigibile (a differenza del credito del correntista): detta mancata esigibilità è ragione anche dell'inapplicabilità dell'art. 1194 che vuole che sia il credito per capitale che quello per interessi siano entrambi liquidi ed esigibili e dunque non è possibile invocare il criterio dell'imputazione dei pagamenti per sostenere che le rimesse attive del correntista abbiano estinto il debito per interessi e non ridotto quello in linea capitale.

Né consegue pertanto che le somme dovute per interessi, anche con riferimento ai giorni valuta e commissioni di massimo scoperto, devono essere scomputate.

Trasfondendo nella fattispecie concreta quanto sin qui esposto, e

Preso atto che il consulente tecnico, con criteri logici e che si  
condividono da parte del giudicante, ha accertato valori  
incontraddetti dal punto di vista della quantificazione  
aritmetica, si rileva che per il conto corrente

possono essere oggetto della domanda restitutoria  
solo gli importi maturati a credito del correntista  
successivamente al decennio anteriore alla domanda giudiziale, che  
coincide con l'interruzione della prescrizione.

Per il tasso applicato, in assenza di qualunque pattuizione  
scritta, preso atto che il tasso creditore non risulta contestato,  
e considerando come dovuto il il tasso debitore pari agli  
interessi legali fino data di entrata in vigore della  
legge 154/92, e successivamente a tale data il tasso Bot massimo  
ex art.117 T.U.B., consegue un saldo a credito del correntista di  
euro 3.980,98 cui va detratto quanto maturato antecedentemente al  
decennio per l'intervenuta, e ritualmente accettata, prescrizione.

La scelta del tasso Bot massimo quale tasso di riferimento per gli  
interessi a debito è obbligata in base alla testualità del  
disposto legislativo (art.117 T.U.B.) che prevede il tasso nominale  
minimo e quello nominale massimo rispettivamente per le operazioni  
attive o passive, che altro non possono essere se non quelle  
attive e passive per il cliente, dalla cui prospettiva di  
contrante da tutelare si pone il legislatore.

In altri termini se alla nullità della clausola, contenuta in un  
contratto di conto corrente, con la quale si rinvia per la  
determinazione degli interessi dovuti dal cliente alle condizioni



usualmente praticate sulla piazza, consegue l'applicazione del tasso nominale dei buoni ordinari del tesoro emessi nei dodici mesi precedenti la chiusura di ogni singolo trimestre nel quale sono state poste in essere operazioni da cui scaturiscono voci debitorie a carico del cliente", è evidente come tale tasso per le operazioni a debito del cliente se fosse il minimo avrebbe non solo contenuto sanzionatorio per la banca, come anche il legislatore ha voluto che sia rispetto ai tassi applicati e non pattuiti, ma si risolverebbe in una vanificazione del suo interesse di impresa (perché in sostanza opererebbe in perdita) e in una indebita locupletazione per il cliente stesso.

Nessuna commissione di massimo scoperto risulta applicata per il conto corrente. Nessun problema sorge in ordine alla prescrizione essendo lo stesso conto stato aperto solo nel 1996, e riportandosi a quanto in precedenza affermato sui tassi applicati ed applicabili, tutti riferiti alla normativa introdotta dalla legge 154/92 essendo ad essa successivi, risulta un credito a carico del correntista pari a euro 18.672,56.

Gli interessi sono dovuti dal momento della domanda al saldo non ravvisandosi né essendo stata dimostrata alcuna malafede della banca nella percezione delle maggiori somme.

In ragione della prevalente soccombenza di parte convenuta le spese del giudizio fanno alla stessa carico e sono liquidate in euro

P.Q.M.

Accertate le esatte risultanze contabili nei rapporti di dare

TRIBUNALE DI MILANO

FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI PER L'ATTORE

Nella causa

promossa da

- Attore -

Nel confronti di

- Convenuta -

**CONCLUSIONI**

**NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE:**

Accertarsi la esatta risultanze contabili dei rapporti di conto corrente intrattenuti dall'attore con il \_\_\_\_\_ per i motivi indicati in narrativa, e per l'effetto dichiararsi per ogni rapporto la somme risultanti a credito dell'attore in quanto illegittimamente corrisposte in eccedenza a quanto legalmente dovuto, condannando la Banca alla restituzione della stessa, oltre gli interessi al tasso legale dalla percezione al saldo effettivo;

**IN OGNI CASO:**

- Condannarsi anche ex art. 2033 c.c. o ex art. 2041 c.c. ll. \_\_\_\_\_

ripetizione in favore dell'attore di tutte le somme accertate quali corrisposte in eccedenza al dovuto, oltre gli interessi al tasso legale dalla percezione al saldo effettivo.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.

**IN VIA ISTRUTTORIA:**

Come da memoria istruttoria attorea datata 15 ottobre 2002.





TALIBANOVIC DI MILANO

nella causa -

promossa da

attore

contro

con :

convenuto

conclusioni

\* \* \*

I) Preliminarmente:

Dichiarare la nullità dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, ai sensi dell'art. 154, quarto comma, c.p.c.

II) Nel merito:

Respingersi le domande tutte proposte dall'attore nel presente giudizio per intervenuta prescrizione e comunque per infondatezza nel merito

III) In ogni caso:

Con il favore delle spese diritti ed onorari di causa.



ti relativamente ai conti correnti e  
a il  
a restituire a  
importo di euro 3.980,98 detratto quanto maturato  
al 23/1/1991., e l'ulteriore importo di euro  
agli interessi legali sul dovuto dalla domanda al  
euro 3.000 per onorari, euro 1585 per diritti,  
e oltre rimborso spese generali 12.5%, Iva e  
ge, e oltre alle spese della consulenza tecnica  
a carico di parte convenuta per la prevalente

IL GIUDICE

ott. Sebastiano Puliga

